

Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 5-4030

D.G.R. 11-3624 del 30.7.2021. Estensione tipologia beneficiari per accesso ai finanziamenti a sostegno delle soluzioni di accoglienza in emergenza (I livello) in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli, mediante utilizzo quota parte risorse di cui all'avanzo vincolato. Spesa di euro 30.142,00 sul bilancio regionale 2021-2023, annualita' 2021.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

vista l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”.

Vista la modifica all’art. 7 del Regolamento n. 10/R del 2016, disposta con nuovo regolamento approvato con D.P.G.R. n. 2/R del 18.6.2020;

Vista la D.G.R. n. 8-4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con L.R. 4/2016, art. 8, il quale prevede un periodo transitorio di 4 mesi, per l’iscrizione all’albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio attualmente presenti in Piemonte;

Dato atto che, ai sensi dell’art.8 della LR 4/2016, l’iscrizione all’albo regionale costituisce condizione per accedere ai finanziamenti statali e regionali dedicati.

Preso atto che:

-con D.P.C.M. del 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti il 19.11.2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8.1.2021) sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni

Regione, nonché delle Case rifugio pubbliche e private esistenti su tutto il territorio nazionale, in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate;

- l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 1.266.997,05 regolarmente versati in data 15.6.2021, con quietanza n. 0022278, dietro presentazione da parte della Regione Piemonte, in data 16.3.2021 di una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui trattasi, predisposta previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, all'interno del tavolo di coordinamento del 17 febbraio 2021, scheda approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 0005160 del 26.5.2021.

Verificato che con D.G.R. n. 11-3624 del 30.7.2021 sono stati approvati i criteri per l'accesso ai finanziamenti per interventi in favore delle donne vittime di violenza svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio, nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di II livello per un impegno di spesa complessivo pari ad € 1.406.997,05.

Dato atto che con successiva Determinazione Dirigenziale n.1161 del 2.8.2021 sono stati approvati i bandi per l'accesso ai finanziamenti per interventi sul territorio regionale in favore delle donne vittime di violenza sole e/o con figli, svolti dai Centri antiviolenza e da Case rifugio, per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di II livello.

Richiamata la D.G.R. n. 11-3624 del 30 luglio 2021, con la quale sono stati approvati, con l'Allegato 2, i criteri per l'assegnazione ai soggetti titolari delle case rifugio dei fondi per il sostegno volto all'accoglienza in emergenza (protezione I° livello) con la finalità di attuare azioni di assistenza e di sostegno di prima e pronta emergenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie sulla base della programmazione regionale.

Preso atto che, in attuazione di quanto previsto all'Allegato 3 della D.D. n. 1161 del 2.8.2021 di approvazione dei Bandi, entro il termine ivi fissato sono pervenute al Settore regionale competente 9 istanze, 8 delle quali presentate, come richiesto, da soggetti giuridici pubblici e privati, titolari di Case Rifugio e regolarmente iscritti, al momento di presentazione dell'istanza, all'Albo regionale per le Case rifugio, così come previsto dalla D.G.R. n. 11-3624 del 30 luglio 2021.

Dato atto inoltre che la quota riservata al finanziamento delle soluzioni di accoglienza di I livello, a valere sul D.P.C.M. del 13.11.2020, sopra richiamato, risulta essere di € 155.978,51, da suddividere per il numero dei posti di accoglienza attivati da ciascuno dei soggetti aderenti alla procedura per l'accesso ai finanziamenti, come da Allegato 2 alla D.G.R. n. 11-3624 del 30 luglio 2021.

Preso atto inoltre, a fronte del fabbisogno espresso dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza, della necessità di provvedere al finanziamento dei posti di emergenza di primo livello attivati dagli stessi Centri Antiviolenza, sia per assicurare la continuità degli interventi delle strutture di accoglienza (primo livello) già poste in essere e adeguate all'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 che per i nuovi posti che i medesimi soggetti intendono attivare per le medesime finalità.

Ritenuto opportuno prevedere, ad integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 11.3624 del 30.7.2021, per il raggiungimento delle finalità indicate, alla definizione di una ulteriore, diversa e specifica tipologia di destinatari dei finanziamenti, individuati tra i soggetti, pubblici e del privato

sociale, che siano titolari di Centri Antiviolenza, destinando al sostegno dei posti di accoglienza in emergenza eventualmente attivati da questi ultimi una quota parte delle risorse in avanzo di bilancio da gestioni di D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di annualità precedenti, pari ad euro 30.142,00.

Ritenuto nel contempo di applicare i medesimi criteri di assegnazione dei finanziamenti, stabiliti con l'Allegato 2 alla D.G.R. n. 11.3624 del 30.7.2021, ovvero:

- la suddivisione della somma di cui trattasi in base al numero dei posti di accoglienza attivati e/o di nuova attivazione da ciascuno dei soggetti, titolare dei Centri Antiviolenza che aderiranno al bando
- il cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale del progetto, tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

Ritenuto, inoltre, necessario, di integrare i suddetti criteri, prevedendo per ciascun posto possa essere destinato un finanziamento massimo di € 1.856,89, quota in corso di attribuzione agli 8 Enti titolari delle Case Rifugio, che hanno aderito al bando approvato con la D.D. n.1161 del 2.8.2021, considerati ammissibili e finanziabili, al fine di assicurare un intervento omogeneo rispetto alle diverse fattispecie di cui trattasi.

Dato atto che alla spesa complessiva di € 30.142,00 si farà fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'avanzo vincolato, approvato con L.R. n. 21 del 29.7.2021, ed iscritte sul cap. 153105/2021, risultanti da gestioni di D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di precedenti annualità.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.A.A";

vista la L.R. 6/2017;

vista la D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all'Albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, istituito con L.R. 4/2016, art. 8;

vista la L.119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il D.P.G.R. n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 18.6.2020;

vista l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014;

visto il D.P.C.M. 13.11.2020, registrato alla Corte dei Conti in data 19.11.2020, pubblicato sulla GU n. 5 del 8.1.2021;

vista la Legge regionale n. 8 del 15/4/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la legge regionale n. 21 del 29/7/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14.6.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 11-3624 del 30.7.2021 "Approvazione criteri per l'accesso ai finanziamenti per interventi a favore delle donne vittime di violenza svolti da Centri Antiviolenza e da Case rifugio, nonché dei criteri accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello";

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1161 del 2.8.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

- di approvare, ad integrazione di quanto disposto con D.G.R. n. 11-3624 del 30.7.2021, l'estensione del sostegno finanziario ai posti di accoglienza in emergenza, per l'accoglienza di donne sole e con figli vittime di violenza (protezione 1° livello), per i posti disponibili e/o di nuova attivazione, in considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad esse collegate, attivati da parte dei Centri Antiviolenza attivi ed iscritti all'Albo regionale di cui alla L.R. 4/2016 prevedendo per ciascun posto un finanziamento massimo di euro 1.856,89;

- di stanziare la somma complessiva di € 30.142,00 destinata al finanziamento delle istanze che saranno dichiarate ammissibili ai sensi della D.G.R. n. 11-3624 del 30.7.2021, da ripartire in base al numero dei posti di accoglienza attivati e/o di nuova attivazione da ciascuno dei soggetti, titolare del Centro Antiviolenza, che aderiranno al bando da predisporre in attuazione della presente deliberazione;

-di prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto con il presente atto, trovi applicazione l'Allegato 2 alla D.G.R. n. 11.3624 del 30.7.2021;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 30.142,00, si farà fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'avanzo vincolato, approvato con LR n. 21 del 29.7.2021, ed iscritte sul cap. 153105/2021, risultanti da gestioni di DPCM di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 -bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, di precedenti annualità;

- di demandare alla Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione ai fini dell'attuazione di quanto ivi disposto.

- di prevedere che l'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avvenga con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta la contestuale erogazione del 100% delle risorse spettanti. Qualora, a seguito della verifica della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, entro le scadenze previste, si riscontrasse un utilizzo parziale dei finanziamenti assegnati, si disporrà l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)